



# COMUNE DI BUCCINO (SA)

ORDINANZA N. 27 DEL 1.3.2022

**OGGETTO: OBBLIGO DI CORRETTA MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE COMUNALI.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATO** che il problema costituito dalla vegetazione confinante con le strade comunali interessa i fondi di proprietà privata limitrofi alle strade (provinciali, comunali o vicinali) che attraversano il territorio del Comune di Buccino;

**RITENUTO** necessario scongiurare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità, ed evitare il verificarsi di criticità provocate dalla vegetazione incolta, o invasiva delle fasce di rispetto ai margini dei percorsi stradali o pedonali;

**VERIFICATO** in particolare che costituisce grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la presenza nei pressi di sedi viarie e di percorsi pedonali;

- di siepi e rami invasivi, e di piante radicate lungo il ciglio delle sedi suddette, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma verso di esse;

- di piante con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulle sedi suddette;

- di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni tale da nascondere o limitare la visibilità di segnali stradali o ferroviari, o che interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle sedi suddette;

- di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, da esse prodotto possa cadere in fossi e cunette laterali, con la conseguente minore efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

**VERIFICATO** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con linee ferroviarie, strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

**VISTO** il D.Lgs. n° 285/1992 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

**RILEVATA** la necessità di evitare pericoli per la circolazione sulle strade e le linee ferroviarie, che attraversano il Comune di Buccino, e di garantire la sicurezza dei percorsi pedonali;

**RILEVATA** altresì la necessità di scongiurare, con l'approssimarsi della stagione estiva, il propagarsi di incendi che possano limitare la funzionalità dei trasporti pubblici e privati;

## ORDINA

a tutti i proprietari di piantagioni che insistono in ambiti limitrofi alle sedi stradali o ferroviarie e ai percorsi pedonali, che attraversano il territorio del Comune di Buccino

## DI PROVVEDERE

a propria cura e spese, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza:

- a potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi, che provochino restringimenti e invasioni delle sedi stradali o ferroviarie, o limitazioni di visibilità e di transito;
- a tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il limite di proprietà, o che nascondano o limitino la visibilità di segnali stradali o interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità del transito;
- a rimuovere alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- ad eseguire, ogni altro intervento necessario per la messa in sicurezza, l'adeguamento e la manutenzione dei fondi confinanti con strade e percorsi pedonali;

### AVVERTE CHE

- scaduto il suddetto termine di 30 giorni si procederà, senza ulteriore avviso, alla applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal C.d.S., nonché l'esecuzione in danno;
- la proprietà inadempiente si assume tutte le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla incuria delle piantagioni poste a margine delle sedi stradali;
- le segnalazioni riguardanti l'inottemperanza del presente avviso saranno trasmesse dagli Organi delegati alle funzioni di controllo nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, agli Uffici comunali, che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati per l'accertamento delle eventuali violazioni;
- in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ciascuno dei trasgressori soggiace alla stessa sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso;
- per le problematiche in esame sussiste il generale principio della responsabilità del custode del bene (sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteusa, conduttore, ecc.) sul quale grava la presunzione di responsabilità generale;
- Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione sul sito : [www.comune.buccino.sa.it/albopretorio.asp](http://www.comune.buccino.sa.it/albopretorio.asp) al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza.  
Manda copia della presente per i provvedimenti di propria competenza, al Comando Polizia Municipale di Buccino, al Comando Stazione Carabinieri di Buccino, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Buccino;
- che avverso al presente provvedimento può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero può essere avanzato ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

g. Piercarlo Gargiulo